

Rep. n.

Imposta di bollo assolta con le modalità telematiche ai sensi del D.M. 22.02.2007 mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.), per l'importo di Euro 45,00.

**REPUBBLICA ITALIANA**

**COMUNE DI FERNO**

Provincia di Varese

CONTRATTO RELATIVO AL PROGETTO DEFINITIVO ED  
ESECUTIVO PER LA MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE IL  
RESTAURO CONSERVATIVO DELL'EX BACINO ACQUEDOTTO  
SITO IN VIA CINQUE MARTIRI A FERNO (VA) – CUP: I17I19000030001  
– **CIG**

**Importo contrattuale €** (diconsi euro ), oltre IVA.

L'anno il giorno del mese nell'Ufficio di Segreteria del

Comune di Ferno, avanti a me , segretario comunale di Ferno,

autorizzato ai sensi dell'articolo 97 comma 4 lettera c) del D. Lgs 18 agosto

2000 n. 267, a rogare in forma pubblica amministrativa gli atti nei quali il

Comune è parte, sono comparsi:

**Per una parte** (di seguito nel presente atto per brevità indicato anche come

“Comune “o “Stazione Appaltante”):

- il Geometra Marco Bonacina, nato a Gallarate (VA) il 17.06.1963, codice

Fiscale BNC MRC 63H17 D869N domiciliato per le funzioni in Ferno (VA)

in Via Aldo Moro n. 3 presso la sede comunale, il quale interviene nel presente

atto, ai sensi degli articoli 107 e 109 comma 2 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n.

267, non in proprio ma in qualità di responsabile dei Servizi LL.PP., attività

tecniche e procedimenti inerenti l'edilizia privata, ecologia ed ambiente e del

servizio tecnico manutentivo del **COMUNE DI FERNO**, tale nominato con

Decreto del Sindaco di Ferno n. in data agli atti del





	(diconsi euro .....//.....), comprensivo degli oneri della	
	sicurezza oltre ad Iva; determinato mediante l'applicazione del ribasso	
	offerto al prezzo a base d'asta e sommando al prezzo l'importo degli oneri	
	della sicurezza pari a € ..... (diconsi euro ..... );	
	- che la stazione appaltante ha proceduto alla verifica delle dichiarazioni	
	presentate dall'affidataria in sede di gara e ha accertato, in capo alla stessa,	
	il possesso dei requisiti di cui all'art.80 del D.Lgs. 50/2016;	
	- che non sussistono rapporti di parentela o affinità, entro il secondo grado, o	
	del coniuge o di conviventi, oppure rapporti di frequentazione abituale, tra i	
	titolari gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i	
	dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione interessati dall'attività o da	
	decisioni inerenti la procedura di affidamento (combinato disposto dell'art.	
	1 comma 9 lett. e) della Legge 190/2012 e dell'art. 6 del D.P.R. 62/2013);	
	- constatato che alla data odierna è trascorso il termine di 35 giorni di cui	
	all'art. 32, comma 9 del citato D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.;	
	-acquisita l'informazione antimafia di cui all'art. 83 c. 1 e 2 del D. Lgs. 159	
	2011 essendo il valore del presente contratto superiore a €. 150.000 ed	
	avendo essa dato esito .....	
	- che ai sensi dell'art. 53 comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165 del 2001,	
	l'appaltatore - sottoscrivendo il presente contratto - attesta di non aver	
	concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver	
	attribuito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi	
	o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, nei loro confronti per	
	il triennio successivo alla cessazione del rapporto.	

Quanto sopra premesso e confermato quale parte integrante e sostanziale del presente atto in modalità informatica, il Comune e l'appaltatore come sopra costituito convengono e stipulano quanto segue.

## TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

### **ART. 1 – Oggetto del contratto.**

Il **COMUNE DI FERNO**, in persona del Responsabile del Servizio sopra generalizzato, affida alla \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, Partita IVA e C.F. \_\_\_\_\_, in persona del Legale Rappresentante in premessa generalizzato, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto dei lavori di "MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE IL RESTAURO CONSERVATIVO DELL'EX BACINO ACQUEDOTTO SITA IN VIA CINQUE MARTIRI A FERNO (VA) – CUP: I17I19000030001 – CIG \_\_\_\_\_" come specificato nella relazione di progetto esecutivo richiamato in premessa. L'appaltatore si impegna all'esecuzione dei lavori alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, nonché all'osservanza della disciplina di cui al Decreto Legislativo 50/2016 (nel seguito "Codice dei contratti").

### **ART. 2 – Capitolato Generale.**

L'appalto viene conferito ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile ed inscindibile delle norme e condizioni e dei patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato Generale dei Lavori Pubblici approvato con D.M. 19.04.2000 n. 145 e dal Capitolato speciale di appalto approvato con delibera di Giunta comunale di Ferno n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ e dalle previsioni progettuali, che l'appaltatore dichiara di

	conoscere e di accettare e che qui si intendono riportati e trascritti ancorché	
	non materialmente uniti al presente atto e con rinuncia a qualsiasi contraria	
	eccezione.	
	<b>ART. 3 – Ammontare del contratto.</b>	
	L'importo contrattuale ammonta a Euro (diconsi euro ), comprensivo	
	degli oneri della sicurezza oltre ad IVA, determinato mediante l'applicazione	
	del ribasso all'importo dei lavori a base d'asta e sommando al prezzo	
	risultante l'importo degli oneri della sicurezza .	
	Il contratto è stipulato “a CORPO ” ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 lett.	
	eeee) e art. 59 c.5 bis del D.lgs. 50/2016.	
	<b>ART. 4 – Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, direzione del cantiere.</b>	
	Ai sensi e per gli effetti tutti dell'art. 2 del capitolato generale di appalto	
	approvato con D.M. n. 145/2000, l'appaltatore elegge domicilio presso il	
	Comune di Ferno.	
	Ai sensi dell'art. 3 comma 1 del capitolato generale di appalto i pagamenti a	
	favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario.	
	<b>TITOLO II – RAPPORTI TRA LE PARTI</b>	
	<b>ART. 5 – Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.</b>	
	Il tempo utile per ultimare i lavori in appalto è fissato in giorni 77 naturali e	
	consecutivi, decorrenti dalla data del relativo verbale di consegna. Inizio dei	
	lavori è stabilito inderogabilmente entro il 10 Maggio 2019	
	<b>ART. 6 – Penale per il ritardo.</b>	
	Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere,	

	per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate nel programma temporale degli stessi è applicata una penale pari all'uno per mille del corrispettivo contrattuale.	
	<b>ART. 7 – Sospensioni e riprese dei lavori.</b>	
	E' ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore degli stessi nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore o di altre circostanze speciali che impediscono in via temporanea l'esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori, compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d'opera nei casi previsti dall'art. 106 del D. Lgs. n.50/2016.	
	<b>ART. 8 – Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore.</b>	
	Nell'installazione e nella gestione del cantiere l'appaltatore è tenuto ad osservare, in relazione alla specificità dell'intervento ed alle caratteristiche localizzative, oltre alle disposizioni dei D.P.R. n. 457/55, n.164/56 e del D.Lgs. 81/ 2008 e successive modifiche, anche le norme del regolamento edilizio e di igiene e le altre norme relative a servizi e spazi di uso pubblico del Comune di Ferno, nonché le norme vigenti relative alla omologazione, alla revisione annuale e ai requisiti di sicurezza di tutti i mezzi d'opera e delle attrezzature di cantiere.	
	Sono inoltre a carico dell'appaltatore, oltre a quelli previsti dall'art. 5 del D.M. 145/00 e dal Capitolato speciale di appalto, gli oneri e gli obblighi seguenti, da ritenersi compensati nel corrispettivo dell'appalto, senza titolo a compensi particolari o indennizzi di qualsiasi natura:	
	- L'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;	
	- Il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;	

	- Attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;	
	- Rilievi, tracciati, verifiche, che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;	
	- La messa a disposizione di un idoneo locale e delle attrezzature necessarie per la direzione dei lavori;	
	- La custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione.	
	L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.	
	La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'appaltatore o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire.	
	L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere stesso. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per indisciplinazione, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in ogni caso responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.	
	Per i presenti lavori il titolare del contratto è obbligato a stipulare con decorrenza dalla data di emissione del Certificato di regolare esecuzione una	



	polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi	
	<b>ART. 9 – Contabilizzazione dei lavori “a CORPO ”.</b>	
	La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.	
	Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte.	
	La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro riportate nella parte iniziale del presente capitolato speciale.	
	La lista delle voci e delle quantità relative ai lavori a corpo non ha validità ai fini del presente articolo, in quanto l'appaltatore era tenuto, in sede di	

	partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità richieste per l'esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo	
	La contabilizzazione degli oneri per la sicurezza, considerati complessivamente a corpo, è effettuata dalla Direzione lavori sulla base del preventivo assenso espresso dal coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva, ove nominato, in percentuale secondo gli stati di avanzamento rapportati all'importo contrattuale.	
	I documenti amministrativi e contabili per l'accertamento e la registrazione di tutti i fatti producenti spesa sono atti pubblici a tutti gli effetti di legge e consistono in:	
	- Giornale dei lavori,	
	- Libretti di misura dei lavori,	
	- Liste settimanali degli operai e delle provviste,	
	- Registro di contabilità,	
	- Stati di avanzamento dei lavori,	
	- Certificato di pagamento,	
	- Conto finale e relativa relazione.	
	I documenti di cui al comma precedente verranno redatti a cura del direttore dei lavori secondo le modalità prescritte all'art. 14 del DM 7 marzo 2018 n. 49 che si richiamano integralmente.	
	<b>ART. 10 – Invariabilità del corrispettivo.</b>	
	Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma del codice civile.	

	<b>ART. 11 – Variazioni al progetto e al corrispettivo.</b>	
	Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori,	
	richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d’opera, fermo restando	
	il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all’articolo 106 del D. Lgs.	
	n.50/2016 e successive modifiche, le stesse verranno concordate e	
	successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia,	
	<b>ART. 12 – Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.</b>	
	All’appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto sulla base di stati	
	di avanzamento dei lavori ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguiti e	
	contabilizzati sarà pari ad € 40.000,00, al netto del ribasso d’asta, comprensivi	
	della quota relativa agli oneri per la sicurezza, fatta salva l’applicazione delle	
	eventuali penali.	
	La rata di saldo, unitamente alle ritenute, nulla ostando, sarà pagata entro 90	
	giorni dall’avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del	
	certificato di regolare esecuzione.	
	I pagamenti dell’ultima rata di acconto e del saldo non costituiscono	
	presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’art. 1666 secondo comma	
	del codice civile.	
	<b>ART. 13 – Ritardo nei pagamenti.</b>	
	In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di	
	spesa relativi agli acconti, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale di	
	appalto, spettano all’appaltatore gli interessi, legali e moratori.	
	Trascorsi i termini di cui sopra, l’appaltatore ha facoltà di avvalersi	
	dell’eccezione di cui all’articolo 1460 del codice civile.	

	<b>ART. 14– Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.</b>	
	Il certificato di regolare esecuzione deve essere emesso entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori.	
	L’accertamento della regolare esecuzione e l’accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio.	
	Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di quest’ultima protrattosi per due mesi oltre il predetto termine di due anni equivale ad approvazione.	
	Salvo quanto disposto dall’art. 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo (o il certificato di regolare esecuzione), trascorsi due anni dalla data di emissione, assuma carattere definitivo.	
	L’appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell’appalto fino all’approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.	
	<b>ART. 15 – Risoluzione del contratto.</b>	
	La stazione appaltante procederà alla risoluzione del contratto qualora intervenga sentenza passata in giudicato per frodi nei riguardi dei soggetti indicati dall’articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016, nonché per violazioni degli	

	<p>obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, su proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 92, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, così come modificato dal D. Lgs. n. 106 del 2009 e negli altri casi previsti dal</p>	
	<p>surrichiamato articolo 108 del D. Lgs. n. 50/2016.</p>	
	<p>La stazione appaltante risolverà il contratto, nel rispetto delle procedure indicate dall'articolo 108 del D. Lgs. n. 50/2016, nei seguenti ulteriori casi:</p>	
	<p>a) grave inadempimento alle disposizioni contrattuali o impartite dalla direzione lavori circa i tempi di esecuzione;</p>	
	<p>b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;</p>	
	<p>c) sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;</p>	
	<p>d) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicarne la realizzazione nei termini previsti dal contratto;</p>	
	<p>e) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;</p>	
	<p>f) non rispondenza dei lavori eseguiti o dei materiali forniti alle specifiche di contratto ed allo scopo dell'opera;</p>	
	<p>g) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, anche a seguito dell'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscano la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;</p>	
	<p>h) ogni altra causa prevista dal Capitolato speciale d'appalto.</p>	
	<p>Ai sensi dell'articolo 3 comma 8-bis della legge 13 agosto 2010 n. 136, aggiunto dall'articolo 7 comma 1 del D.L. 12.11.2010 n. 187 convertito in</p>	

	legge 17.12.2010 n. 217, il presente contratto si risolverà di diritto in caso di mancato utilizzo, da parte dell'appaltatore, del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni relative alle prestazioni oggetto del contratto stesso.	
	L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.	
	<b>ART. 16 – Controversie.</b>	
	Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, per le quali l'importo economico dell'opera possa variare in misura sostanziale ed in ogni caso non inferiore al 10% dell'importo contrattuale, si applicano i procedimenti volti all'accordo bonario disciplinato dall'art. 205 D.lgs 50/2016.	
	Le parti concordano fin d'ora l'esclusione del ricorso all'arbitrato.	
	<b>TITOLO III – ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI</b>	
	<b>ART. 17 – Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.</b>	
	L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori; a tal fine è disposta la ritenuta a garanzia nei modi, nei termini stabiliti dal capitolato speciale di appalto.	
	L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo all'art. 30 c. 4 e 5 del D.Lgs 50/2016.	
	Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore	

	dell'appaltatore per l'esecuzione di lavori e procede, nel caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.	
	L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.	
	Ai sensi dell'art. 30 c.6 del D.Lgs. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'appaltatore – invitato a provvedervi - entro quindici giorni dal ricevimento dell'invito non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.	
	<b>ART. 18 – Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.</b>	
	Le parti danno atto che l'appaltatore ha depositato presso la stazione appaltante un proprio piano sostitutivo di sicurezza (protocollo in arrivo del Comune n. del ) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione di cantiere e nell'esecuzione dei lavori.	
	Il piano operativo di sicurezza di cui al precedente comma forma parte integrante e sostanziale del presente atto ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti del Comune di Ferno.	
	L'appaltatore deve fornire tempestivamente al direttore dei lavori ed al coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta in cui mutino le condizioni del	

	cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.	
	Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.	
	<b>ART. 19 – Subappalto.</b>	
	L'appaltatore ha dichiarato in sede di offerta la volontà di subappaltare le seguenti opere:	
	<b>ART. 20 – Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.</b>	
	A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia mediante polizza n. _____ rilasciata dalla rappresentanza generale per l'Italia della società _____ con sede in _____, agente della _____, in data _____, del valore di euro _____.	
	La predetta garanzia deve essere integrata ogni volta in cui la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.	
	La garanzia è svincolata automaticamente secondo le vigenti normative in materia e cessa di avere effetto, con apposita dichiarazione, all'approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione.	
	<b>ART. 21 – Responsabilità verso terzi e assicurazione.</b>	
	L'appaltatore assume la responsabilità dei danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia per quelli che esso dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, manlevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al	



	riguardo.	
	L'appaltatore ha stipulato, per i lavori di cui al presente contratto e per la	
	durata dei medesimi, in data                      la polizza assicurativa                      per	
	danni e responsabilità civile verso terzi n.                      con l'agenzia di	
	con i seguenti massimali:	
	a) per opere: €                      –sezione A	
	b) per preesistenze €                      – Sezione A	
	c) per responsabilità civile terzi: euro                      - Sezione B.	
	<b>Art. 22. - Polizza assicurativa postuma :</b>	
	E' richiesta inoltre per il presente appalto la stipula , con decorrenza dalla data	
	di emissione del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici	
	mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una	
	polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale	
	dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza	
	deve contenere la previsione del pagamento dell'indennizzo contrattualmente	
	dovuto in favore del committente non appena questi lo richieda, anche in	
	pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorran	
	consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della	
	polizza decennale non deve essere inferiore al venti per cento del valore	
	dell'opera realizzata e non superiore al 40 per cento, nel rispetto del principio	
	di proporzionalità avuto riguardo alla natura dell'opera. L'esecutore dei lavori	
	è altresì obbligato a stipulare, per i lavori di cui al presente comma una polizza	
	di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con	
	decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del	





	- Il capitolato generale approvato con D.M. 145/2000;	
	- Il D.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.	
	- il D.M. 7 marzo 2018 n. 49	
	<b>ART. 26 – Clausola di riservatezza.</b>	
	In relazione al presente contratto, si informa che i documenti, contenenti anche dati personali, saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente contratto e per la durata del medesimo come stabilito dal Regolamento UE 2016/679.	
	<b>ART. 27 – Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale</b>	
	Tutte le spese dovute per la stipula e la registrazione del presente contratto, per imposte e diritti di segreteria sono a carico dell'appaltatore.	
	Sono altresì a carico dell'appaltatore le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione dei lavori, dal giorno della consegna a quello di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.	
	Ai fini fiscali le parti dichiarano che tutti i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto e pertanto ne chiedono la registrazione con applicazione dell'imposta di registro in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/86.	
	Le parti, avendo presa visione degli allegati al presente atto, con il mio consenso mi dispensano dal darne lettura.	
	E richiesto io Segretario rogante ho ricevuto il presente atto, non in contrasto con l'ordinamento giuridico, che da Me, Ufficiale rogante viene pubblicato mediante lettura fattane ai comparenti, che, avendolo trovato conforme alla	
	Loro volontà, dichiarano di approvarlo in ogni sua parte e con Me lo	

sottoscrivono con modalità di firma digitale, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett.

s) del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e ss.mm.ii., come segue:

Il presente atto, scritto mediante strumenti informatici da persona di mia fiducia, sotto mia cura e direzione, consta di diciannove pagine intere e parte

della ventesima fino a qui a video.

L'APPALTATORE

IL COMUNE DI FERNO

L'UFFICIALE ROGANTE